

avevano espresso il desiderio che non fossero frapposti ostacoli all'accettazione delle cambiali estere, da parte degli Istituti di emissione.

Il Governo non indugiò un istante a interporre gli opportuni uffici presso gli Istituti, e ne ebbe immediata risposta che si erano trasmesse alle succursali le istruzioni necessarie, affinché nei limiti del possibile i desideri esposti fossero assecondati.

Ma un altro voto, anzi un emendamento, viene ora presentato dagli onorevoli colleghi Carnazza, Aprile e Libertini Pasquale. L'emendamento dice così: « La proroga di cui all'articolo primo dello stesso regio decreto (ossia, la proroga della scadenza delle cambiali) è estesa alle provincie limitrofe fino al 31 marzo 1909 ».

Orbene, io posso dichiarare che il concetto ispiratore del voto degli onorevoli colleghi è stato già assecondato, ma in modo diverso e migliore... (*Segni di attenzione*).

Il Governo ha fatto pratiche efficaci presso gli Istituti di emissione, i quali tosto impartirono le disposizioni opportune, affinché sia usata ogni conveniente agevolezza nelle rinnovazioni delle cambiali; e così si è ottenuto ugualmente, e meglio, l'intento a cui mirano i rappresentanti delle due provincie di Catania e di Siracusa.

Il Governo non ha creduto, e non crede, di poter assecondare la proposta di prorogare la scadenza delle cambiali nelle provincie limitrofe a quelle di Messina e Reggio, perchè siffatto provvedimento, tanto eccezionale, è troppo evidente che porterebbe a gravi inconvenienti e produrrebbe di certo più danni che vantaggi, aggravando ed estendendo i guai, mentre noi vogliamo invece riparare ad essi immediatamente ed energeticamente. (*Bene!*)

Sospendere la scadenza delle obbligazioni commerciali significa sospendere il credito, arrestare la vita del commercio e ogni moto di affari. Sarebbe un rimedio peggiore del male, e potrebbe creare una crisi che non c'è, e che vogliamo non avvenga.

È bene dirlo: Parlamento e Governo sono concordi nel fare subito e risolutamente tutto ciò che occorre per riparare, in quanto è possibile, alle conseguenze del cataclisma che ha messo a dura prova le energie e le virtù dell'Italia. (*Benissimo!*)

È nelle avversità che meglio si manifesta quella serena fermezza la quale sa vincere ogni ostacolo, ogni difficoltà.

E per buona fortuna, per quanto siano gravi i danni dell'immane disastro, basteranno a superarli la adamantina saldezza del bilancio dello Stato e la giovanile vigoria della vita economica del paese, stimolata e premiata dalle generose simpatie di tutte le nazioni. (*Benissimo! Bene! — Virisime approvazioni*).

CHIMIRRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Essendo iscritto prima l'onorevole De Felice, gli dò facoltà di parlare.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Tanto più che io non debbo fare un discorso, ma debbo soltanto prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ringraziarlo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Io divido completamente le idee espresse dall'onorevole ministro del tesoro, e spero che i provvedimenti savi da lui enunciati saranno estesi anche alle provincie calabresi colpite dal disastro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. S'intende... anche alle provincie calabresi...

CHIMIRRI. Sta bene e ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza, il quale ha proposto, insieme con gli onorevoli Aprile e Pasquale Libertini il seguente emendamento:

« Dopo il numero 1 aggiungere: La proroga di cui all'articolo 1 dello stesso regio decreto è estesa alle provincie limitrofe fino al 31 marzo 1909 ».

CARNAZZA. Io riconosco che l'onorevole ministro ha provveduto in maniera migliore di quella da me proposta; e augurandomi che i fatti corrispondano alle previsioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, nè altri oratori iscritti, metto a partito l'articolo 13 con i relativi decreti reali e le tabelle che ne fanno parte integrante.

(*È approvato*).

#### Art. 14.

Qualora nei comuni considerati dalla presente legge si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali non preveduti dalla legge stessa, anche nell'interesse della proprietà, dell'industria e del commercio, è data facoltà al Governo, entro l'anno corrente, di provvedere con decreti reali da essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.